



COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 5 DEL 20-03-2019

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI TASI - ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 18:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	Presente
LUCIANI DOMENICO	Presente
CRABOLU ANTONIO	Presente
PERELLO DANIELE	Presente
RENZI MARSILIO	Presente
OLIMPIERI MARIO	Presente
TELLURI BARBARA	Assente
OLIMPIERI STEFANIA	Assente
PIERMATTEI BERNARDINO	Assente
ROSSINI CONCETTA	Assente
BLASI UBALDO	Assente

Presenti 6 Assenti 5

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune ROBERTO VACCA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
EDOARDO GIUSTINIANI

Il Segretario Comunale
ROBERTO VACCA

Parere di regolarità
contabile
(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)
Favorevole

Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO VACCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal
10-04-2019 al 25-04-2019 al n. 211 del Registro delle Pubblicazioni.

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
ROBERTA OTTONI

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

su relazione del Sindaco

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CHE la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CHE l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CHE il comune, con deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CHE con deliberazione di C.C. n.11 del 08/09/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale) modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2017;

CONSIDERATO che la L. 208 del 28-12-2015 Legge di Stabilità 2016 prevede l'esenzione per le abitazioni principali dalla TASI, esenzione confermata dalla L. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità anno 2017) come confermato dalla l. 205 del 27 dicembre 2017;

CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dei tributi locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO necessario reperire le risorse necessarie per la copertura di una parte dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019-2021:

Totale missione 09 tutela del territorio e dell'ambiente	€ 332.416,84
Gettito TASI	€ 32.238,25
copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	9,70%

VISTI:

- il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
- il T.U.E.L.;
- lo statuto comunale;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000 il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì il parere favorevole del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco

DELIBERA

Per quanto esplicitato in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2019 come segue:

1) ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per:

L'ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle sole categorie catastale A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7;

2) L'ALIQUOTA DEL 1,50 PER MILLE per:

Secondo abitazioni e loro pertinenze ed ogni altra tipologia d'immobile (compresi i D1) ad eccezione di quelle esentati dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015, confermate con la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11/12/2016 e confermate con la Legge di Stabilità 2018 n. 205 del 27/12/2017;

ALIQUOTA (zero) 0,0 PER MILLE per :

- I fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria catastale D/10;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità;
- Aree edificabili;

Di prendere atto di quanto previsto dalla Legge n 208 del 28-12-2015 avuto riguardo a :

- **eliminazione della TASI** per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso; la casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio per gli immobili sarà assimilata alla all'abitazione principale;
- **riduzione del 25%** per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI;
- **riduzione del 50%** per immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista della base imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso comune adibita ad abitazione principale);
- previsioni confermate con la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11/12/2017;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) che viene modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2017;

DI DARE ATTO che le aliquote di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili appresso indicati, nella misura stimata del 9,70% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle entrate del bilancio comunale e dai contributi compensativi erogati dallo Stato:

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale

per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ATTO che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

DI DEFINIRE che la quota di compartecipazione all'imposta da parte del locatario è pari al 10% dell'imposta;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000.